

COMUNE DI CAMPOROTONDO DI FIASTRONE
Provincia di Macerata

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INTERPELLO – RECLAMO E MEDIAZIONE

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2016

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO
D'APPLICAZIONE

L'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 156/2015 ha accertato l'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico del Comune alle disposizioni di cui al titolo I° del menzionato Decreto Legislativo. Vengono qui recepiti i principi sanciti dalla norma, cui si aggiungono la disciplina del reclamo e della mediazione regolate dal medesimo decreto legislativo e la rappresentanza in giudizio in materia di tributi comunali ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs. 546/1992.

Restano ovviamente recepiti nell'ordinamento giuridico comunale tutti i principi e le norme di coordinamento stabiliti dalla Legge n. 212/2000 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).

Articolo 2
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI

La Giunta Comunale conferma la designazione ed individuazione del soggetto cui sono attribuiti tutti i poteri funzionali all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale sui tributi locali comunque denominati nella persona del funzionario responsabile dell'ufficio tributi pro tempore; sono compresi i poteri in materia d'interpello, di reclamo e mediazione di cui al D.lgs.156/2015, nonché la capacità di stare in giudizio e l'assistenza tecnica di cui agli articoli 11, comma 3 e art. 12

D.lgs.546/1992, così come descritti nell'art. 12 del presente Regolamento.

Restano invariate le altre prerogative nella sua qualità di funzionario responsabile dei tributi locali tra cui, a titolo esemplificativo non esaustivo: inviare comunicazioni ai contribuenti, emettere atti impositivi di accertamento, procedere ai rimborsi, attivare atti in autotutela in caso di errori.

Articolo 3
COMUNICAZIONI MEDIANTE L'USO DELLA CASELLA DI POSTA
ELETTRONICA

1. Il contribuente potrà inoltrare ogni comunicazione o dichiarazione avvalendosi dello strumento

informatico della posta elettronica con gli effetti di Legge previsti. Potrà inoltre domandare espressamente che qualsiasi corrispondenza dell'ufficio venga spedita alla casella di posta elettronica dallo stesso segnalata. Gli atti che necessitano della notificazione per la loro efficacia di Legge potranno essere trasmessi telematicamente dall'ufficio al contribuente solo alla condizione essenziale che si tratti di un indirizzo di casella di posta elettronica certificata.

2. In caso disattivazione della casella di posta elettronica o di malfunzionamento informatico della

stessa, gli atti saranno inviati nelle modalità consuete.

Articolo 4
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Richiamandosi alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 07.04.2009, il Comune mantiene la vigenza dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente per la definizione e accertamento di tutti i tributi comunali, sulla base dei medesimi criteri e procedure stabiliti nella citata deliberazione e dalla Legge, recependo integralmente le modifiche di Legge.

Articolo 5 INTERPELLO

1. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

- a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza;
- b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella il Comune per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di

contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. Il Comune risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e

a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.

Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente. Restano validi gli effetti delle norme relative alla notificazione nei casi d'irreperibilità stabiliti dalla Legge.

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono

nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati nel sito Comunale nell'apposita sezione dedicata dell'amministrazione trasparente.

5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

6. Il Comune provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Articolo 6 **Legittimazione e presupposti**

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212,

recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in

base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta.

Articolo 7 **Contenuto delle istanze**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle diverse lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere

comunicata la risposta, compresa la facoltà d'indicare un indirizzo di posta elettronica PEC;

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante

ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Articolo 8 **Istruttoria dell'interpello**

1. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso, per gli interpelli di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 9 **Inammissibilità delle istanze**

1. Le istanze sono inammissibili se:

- a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) o c) dell'articolo 7, comma 1;
- b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 7, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 10 **Coordinamento con l'attività di accertamento e contenzioso**

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali può essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

Articolo 11 **Reclamo e mediazione**

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.lgs.546/1992.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Il responsabile dell'ufficio tributi, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.
5. L'ufficio tributi, nella persona del responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura stabilita dalla Legge che, al momento, è del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Articolo 12

Assegnazione della Procura e Delega generali al responsabile dell'ufficio tributi a stare in giudizio per tutti i ricorsi attinenti ai tributi locali ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.lgs.546/1992

Si autorizza il Sindaco e per esso il suo delegato responsabile dell'ufficio tributi del Comune di Camporotondo di Fiastrone, a stare in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Macerata e innanzi la Commissione Tributaria Regionale di Ancona, ai sensi del D.Lgs. 546 del 1992, in rappresentanza di questo Comune, per resistere a tutti i ricorsi afferenti i tributi locali, conferendo al menzionato delegato tutti i poteri di legge, indicati di seguito a titolo esemplificativo: sottoscrivere e produrre

l'atto di controdeduzioni, depositare documenti e motivi aggiunti integrativi, memorie illustrative, di presenziare alla pubblica udienza, proporre eventuale appello sia principale che incidentale contro la sentenza di primo grado qualora la stessa risulti sfavorevole al Comune, chiamare in causa terzi, offrire istanza di conciliazione giudiziale parziale o totale ed accettare quella formulata dal ricorrente.

Articolo 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con effetto dal 1[^] gennaio 2016.